



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 281
sexies del c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n.

tra:

1
elettivamente domiciliati in
studio dell'avvocato

alla via
ia del Foro di

presso lo

parte attrice

e

elettivamente domiciliata in
dell'avvocato
difensore

o alla via
ce del Foro di Torino rappresentante e

parte convenuta

nonché

elettivamente domiciliata in
dell'avvocato
difensore

o alla via
lice del Foro di

presso lo studio
rappresentante e

parte intervenuta volontaria

OGGETTO: contratto di mutuo fondiario; azione ex art. 117 comma 6 e 7
D.Lgs. 385/1993 (T.U.B. - c.d. Testo Unico Bancario)

CONCLUSIONI:

Parte attrice a e

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico, contrariis reiectis:

- accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo Rep. n.) dell' sottoscritto con gli odierni ricorrenti un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo

CR

contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (pari al 2,071%).

- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. -

in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento dell'importo di € 32.803,90 - pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 31.10.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (pari al 2,071%) - o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna intimata indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle sing. le spettanze al saldo.

- accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., gli odierni ricorrenti hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla intimata una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad € 1.957,23, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.

Si chiede disporsi CTU finalizzata ad accertare, utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia - l'effettiva applicazione di tassi di interesse superiori a quelli convenuti in sede di contratto e, per l'effetto, calcolare gli importi versati in eccedenza ai sensi dell'art. 117 T.U.B. applicando all'intero finanziamento i tassi pari al rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (...)

Ove ritenuto necessario e/o opportuno Voglia l'Illmo Giudice Voglia ordinare alla parte intimata di esibire in giudizio in originale tutta la documentazione contrattuale afferente il richiamato rapporto contrattuale"

Parte convenuta

"In via preliminare

accertare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle rate del mutuo stipulato in data maturate in data successiva al

in ogni caso: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme già pagate a titolo di interessi in data anteriore a.

In via principale

respingere le domande tutte formulate da e per i motivi di cui in narrativa;

GK

In ogni caso

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria

Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa."

Parte convenuta

"In via preliminare

accertare la carenza di legittimazione passiva di quale mandataria di srl in relazione alle rate del mutuo stipulato in data maturate in data antecedente al in ogni caso: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme già pagate a titolo di interessi, in data anteriore al

In via principale

respingere le domande tutte formulate da per i motivi di cui in narrativa;

In ogni caso

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria

Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice per i motivi esposti in narrativa".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio.

Gli attori e nell'atto introduttivo del giudizio, hanno esposto e dedotto quanto segue:

1) in data gli odierni attori hanno stipulato, con la banca il contratto di mutuo fondiario (in forma notarile) (Rep. n. per un importo di € 420.000,00;

2) il predetto contratto prevedeva le seguenti condizioni:

- durata → anni 25;
- numero di rate in ammortamento → 360;
- periodicità ammortamento → mensile;
- tasso di interesse applicato sul capitale mutuato per il periodo di ammortamento: 1/12 del tasso nominale annuo del 4,500% sino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma; per il periodo successivo 1/12 del tasso nominale annuo Euribor a sei mesi maggiorato di 1,00 punti percentuali come rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione;
- I.S.C. (indicatore sintetico di costo) dichiarato → 4,5310%;

GK

- tasso soglia antiusura per la categoria "mutuo a tasso fisso" per il trimestre dall'1.6.2006 al 30.9.2006 → 6,63 %;

3) dall'analisi della documentazione relativa al menzionato contratto e ai relativi allegati (oltre che del piano di ammortamento applicato al cennato mutuo) finalizzata a verificare (utilizzando la formula di matematica finanziaria prevista dalla Banca d'Italia) se l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) indicato dall'odierna intimata in sede di stipula del medesimo corrispondesse all'effettivo I.S.C. applicato al contratto, è emersa una differenza tra l'I.S.C. indicato nel richiamato contratto (pari al 4,5310%) e l'I.S.C. concretamente applicato (pari al 4,6313%), con una differenza pari a 0,1003% a carico degli odierni attori.

Alla luce di tale differenza rilevata, la Difesa attrice ha dedotto in diritto quanto segue:

"Il contratto di mutuo sottoscritto dagli odierni ricorrenti è caratterizzato da una serie di gravi criticità che ne viziavano la validità e l'efficacia, avendo la Banca, come premesso in fatto, dichiarato in sede di stipula un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello realmente applicato.

Pertanto, l'odierna intimata ha promosso una pubblicità ingannevole a svantaggio degli istanti ed in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, pubblicizzando ed indicando nel contratto di finanziamento un Isc più basso rispetto a quello realmente applicato e, quindi, una rappresentazione complessiva dei fatti tale da ingannarli o quantomeno ad indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, ovvero assunto a diverse - e più vantaggiose - condizioni rispetto a quelle effettivamente applicate.

Il comportamento posto in essere dalla intimata nella fattispecie in esame viene sanzionato dal nostro ordinamento, sia dall'art. 117, comma 6 del T.U.B. secondo cui sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, che della relativa sanzione, prevista dall'art. 117, comma 7 del T.U.B., secondo cui nell'ipotesi sopra descritta si applicano: "a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto".

CK

In ragione di ciò, sostituendo l'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (pari al 2,071%), emerge che gli odierni ricorrenti devono ricevere dalla Banca intimata un importo di € 32.803,90 – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al e gli interessi ricalcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, come riassunto nella tabella contenuta nella allegata relazione alla quale integralmente ci si riporta.

Il tutto, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna intimata indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati dalla singole spettanze al saldo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., i ricorrenti hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla intimata una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad € 1.957,23, come da conteggi allegati (Doc. n. 5, cit.)." (v. pagg. 6 e 7 dell'atto introduttivo del giudizio).

Sulla base di tali argomentazioni, gli attori hanno quindi richiesto l'accoglimento delle domande sopra trascritte e, in particolare:

a) accertarsi la nullità ex art. 117 comma 6 del T.U.B. della clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato fra le odierne parti contendenti;

b) condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di € 30.803,90 (a titolo di restituzione) ex art. 117 comma 7 del T.U.B.;

c) accertare il proprio diritto a restituire il debito residuo alla data della domanda con rata pari a € 1.957,23 calcolata ai sensi dell'articolo 117 comma 7 del T.U.B..

Con separata difesa si sono costituite in giudizio la parte convenuta A. e la parte intervenuta volontaria l., le quali, dopo aver argomentato in fatto e in diritto, hanno richiesto respingersi le domande attoree.

2. L'istruttoria svolta.

La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

3. Sul merito della causa.

Le domande di parte attrice non sono fondate e vanno pertanto rigettate.

A prescindere da ogni altra questione emersa in atti, e applicando in tal modo il c.d. principio della ragione più liquida, si rileva invero come le

domande di parte attrice siano infondate nel merito, e, segnatamente, in punto di diritto.

Come sopra esposto, la parte attrice, sul presupposto dell'asserita differenza riscontrata fra I.S.C. (Indicatore Sintentico di Costo) dichiarato in contratto e I.S.C. effettivo, ha invocato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 117 comma 6 (seconda parte) e 7 del T.U.B..

Il cennato articolo 117 del D.Lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico in materia bancaria) - ai commi 6 e 7 - così dispone:

" 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto."

Il contratto stipulato fra le parti è un contratto di mutuo fondiario stipulato in forma notarile (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).

Nel contratto di mutuo in parola è stabilito quanto segue:

4. Le parti convengono:

La durata del mutuo viene stabilita in anni 25 (venticinque), oltre il periodo intercorrente tra la data odierna e l'ultimo giorno del mese in cui avviene il rilascio della somma mutuata.

a) che il tasso d'interesse mensile viene stabilito nella misura iniziale pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo del 4,500% (quattro virgola cinquecento per cento).

Tale tasso sarà preso a base per il calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma, o comunque dal novantesimo giorno da oggi.

Per ogni successivo mese, si applicherà nell'ambito di ciascun semestre solare il tasso d'interesse mensile risultante dalla somma dei seguenti addendi:

- una quota fissa pari ad $1/12$ (un dodicesimo) di punti $1,000\%$ (uno virgola zero zero zero per cento) annui quale margine a favore della Banca.

1) - una quota variabile costituita dal tasso mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell'ACI (Financial Markets Association) sul circuito Dow Jones Teletrate attualmente alla pagina 28 il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione (data = valuta), e pubblicato di norma da "Il Sole 24 ore".

Detto tasso EURIBOR sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 360, arrotondato allo 0,01 (zero virgola zero uno) superiore e moltiplicato per 2 (due).

GK

Sempre nel menzionato contratto è poi scritto quanto segue:

In relazione alla delibera CICR del 4.3.2003:

- l'ultimo valore disponibile dell' "Euribor" a sei mesi (su base 360), pubblicato da "Il sole 24 ore" e' pari al 3,364% (tre virgola trecentosessantaquattro per cento);

- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è pari al 4,531% (quattro virgola cinquecentotrentuno per cento) ed è stato

Parte attrice, come detto, si duole del fatto che (a suo dire) l'ISC (o TAEG) effettivamente applicato dalla banca convenuta non corrisponde a quanto indicato in contratto, ovverosia al 4,5310%, bensì alla diversa aliquota pari al 4,6313%, con una differenza pari a 0,1003% a carico degli odierni attori.

Ciò posto - a prescindere di ogni questione sull'esattezza o meno della deduzione in fatto (ora riferita) formulata dalla parte attrice - appare comunque infondata l'invocazione dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B..

In primo luogo, poiché l'ISC è un mero indicatore, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni").

L'ISC - come detto - è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria.

Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi.

Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B..

Inoltre, va rilevato come nell'ordinamento vigente non si rinviene una previsione di invalidità per la fattispecie qui evocata.

A ben vedere, infatti, una simile sanzione è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'articolo 125 bis comma 6 del T.U.B. espressamente prevede che, ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.

Il menzionato articolo 125 bis comma 6 così recita:

Ck

“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

Appare allora evidente - applicando il canone ermeneutico dell'argomento *a contrario* espresso dal brocardo latino *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”* - che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati, anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B..

Una tale previsione, tuttavia, non si riscontra nell'ambito dell'art. 117 comma 6 del T.U.B., e, dunque, deve inferirsi che l'erronea applicazione dell'ISC rispetto a quanto indicato in contratto non comporta alcuna nullità ai sensi della cennata disposizione.

La violazione dell'obbligo informativo in parola non è dunque idonea a determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi, tutt'al più, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (cfr., in tale senso, anche la sentenza n. 10832 del 26.10.2017 del Tribunale Ordinario di Milano).

In secondo luogo, a prescindere da ciò (e dunque a tutto concedere), l'invocazione dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B. risulta altresì infondata nel caso in esame poiché l'articolo 117 comma 6 del T.U.B. fa comunque riferimento all'eventuale differenza fra tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati.

Nel caso in esame, e a prescindere dall'effettiva sussistenza della differenza sopra richiamata (pari a 0,1003%), parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicazione di alcun tasso, o condizione, o di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità o comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.

Il contratto in parola è stato invero stipulato avanti al Notaio rogante e non già mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico.

Di conseguenza non si rinvencono condizioni pubblicizzate cui paragonare quelle indicate in contratto, ciò che esclude evidentemente l'operatività dell'invocata norma di cui all'articolo 117 comma 6 del T.U.B..

La finalità della disposizione di cui al comma 6 (seconda parte) dell'articolo 117 del T.U.B. (in quanto norma posta a presidio della

trasparenza bancaria) non è infatti quella di prevedere un mezzo di attuazione delle disposizioni contrattuali (tale finalità già è prevista e contemplata nell'azione generale di adempimento contrattuale) bensì quella di sanzionare il comportamento dell'intermediario che, da un lato, induce l'intermediario alla stipulazione del contratto mediante una determinata prospettazione di prezzi e condizioni, e, dall'altro lato, una volta conseguito il consenso, prevede in contratto e poi applica condizioni e prezzi più alti rispetto a quelli comunicati (mediante apposite offerte rivolte al pubblico) alla generalità dei potenziali contraenti.

In conclusione, le domande di parte attrice devono essere respinte non trovando applicazione nel caso in esame l'evocato art. 117 comma 6 del T.U.B..

Gli attori (al fine di far valere la differenza asseritamente riscontrata in punto di ISC dichiarato in contratto e ISC in concreto applicato) avrebbero invero dovuto promuovere o un'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi ovvero un'ordinaria azione di accertamento e adempimento, oppure di ripetizione (rispetto a quanto già versato), azioni che, però, nel caso in esame non possono qui essere prese in considerazione, pena la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato posto dall'articolo 112 del c.p.c..

4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono ogni altra istanza, questione o argomentazione.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto dell'istanza istruttoria avanzata in atti dalla parte attrice (espletamento di c.t.u.), giacché non rilevante al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi, assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi tutte le domande di parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate così come della limitata attività processuale svolta, nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.800,00
- b) fase introduttiva → € 1.200,00
- c) fase istruttoria → € 1.000,00
- d) fase decisionale → € 1.400,00

CR

= per un totale di € 5.400,00.

Peraltrò, la condanna alle spese deve essere emessa in favore della parte convenuta e della parte intervenuta unitariamente, sia in considerazione del fatto che la parte contrattuale è una sola (la cessionaria è subentrata nella posizione della cedente), sia in considerazione del fatto che si tratta di due società facenti parte dello stesso gruppo bancario, come anche dimostrato dalla circostanza che la [] sta in giudizio per mezzo di [] quale procuratrice della medesima

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

- 1) **Rigetta** tutte le domande avanzate dagli attori.
- 2) **Condanna** gli attori [] e [] alla rifusione, in favore della parte convenuta [] e della parte intervenuta [], delle spese di giudizio che liquida in € 5.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 14 novembre 2018.

Il giudice
dott. Guglielmo Rende

